

Spett. le Il Messaggero
Alla c.a. del Direttore - Dr. Virman Cusenza

VIA PEC
Roma, 4 gennaio 2016
Prot. n. 11

Oggetto: Vs. articolo su Cronaca di Roma di oggi: "Rifiuti spediti in Germania così l'Ama spenderà meno".

Con riferimento al Vs. articolo in oggetto, per Vostra informazione e conoscenza Vi trasmettiamo doverosamente la lettera da noi inviata oggi alla Regione Lazio e per conoscenza all'Ama S.p.a., concernente l'argomento da Voi trattato.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito, salutiamo distintamente.

E. GIOVI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig.ra Carmelina Scaglione



CO.LA.RI.
Il Presidente
Avv. Candido Saioni



All.: c.s.

Spett. le **Regione Lazio**
Presidente - On. Nicola Zingaretti

Assessore alle Politiche del Territorio,
Mobilità e Rifiuti
On. Michele Civita

c.a. : Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e rifiuti
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
ing. Flaminia Tosini, Direttore;
arch. Manuela Manetti, Dirigente

e p.c. Spett. le **AMA S.p.a.**
c.a. Presidente – Dr. Daniele Fortini

Via Pec
Roma, 4 gennaio 2016
Prot. n. 10

Con riferimento all'articolo del Messaggero di oggi, concernente la spedizione in Germania dei rifiuti da parte dell'Ama, con la presente siamo a chiederVi come tali spedizioni possano essere autorizzate alla luce della Circolare di codesta Regione del 15 dicembre 2015 (che ad ogni buon conto si allega), con cui viene risolutivamente precisato che lo smaltimento degli RSU prodotti nel Lazio *“avviene nel rispetto del quadro normativo vigente, e quindi del principio di prossimità, servendosi della esistente rete integrata ed adeguata di impianti”*.

In merito, poi, a quanto affermato nello stesso articolo circa il risparmio che con la spedizione in Germania verrebbe conseguito rispetto alle tariffe amministrate in vigore negli impianti regionali, dobbiamo ricordare che ciò non è esatto, perché, come già precisato con la nostra precedente del 20 ottobre 2015 prot. n. 132 (che si allega in copia), gli scriventi - senza la maggiorazione degli extracosti dovuti alla carenza di una discarica a servizio degli impianti TMB - sarebbero tenuti ad eseguire l'intero ciclo di trattamento dei rifiuti alla tariffa fissata da codesta Regione di Euro 105,735/ton., laddove provvediate a completare quanto necessario per dare piena attuazione al Piano dei Rifiuti regionale, riscontrando le nostre richieste di autorizzazione di una discarica a servizio degli impianti TMB e di esecuzione del revamping della prima linea dell'impianto di gassificazione di Malagrotta.

Nel ribadire, con la presente, di essere coinvolti nel procedimento relativo alla eventuale richiesta da parte dell'Ama di autorizzazione alla esportazione di rifiuti, ci corre l'obbligo evidenziarVi che la Corte di Giustizia Europea, con decisione del 16 luglio 2015 C-653/13, ha accertato che la Repubblica Italiana non ha dato esecuzione alla precedente sentenza della stessa Corte del 4 marzo 2010 C-297/08, non dotando la Regione Campania di una rete integrata ed adeguata di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti regionali il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, ed ha condannato la stessa Repubblica Italiana al pagamento a favore della Commissione Europea:

- di una somma forfetaria di **20 milioni di Euro**;
- di una penalità di **120.000,00 Euro** per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 4 marzo 2010 C-297/08, a partire dalla data della pronuncia e fino alla completa esecuzione di quanto disposto dalla suddetta sentenza (pari a **43.800.000,00 Euro annui**).

Tali pesantissime sanzioni sono state comminate perché la Regione Campania non si è dotata degli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti necessari per garantire l'autosufficienza regionale, ed ha esportato – e continua ad esportare – i rifiuti in Germania.

Poiché, invece, codesta Regione – come precisato nella richiamata Circolare del 16 dicembre 2015 – con il proprio Piano dei Rifiuti, si è dotata di una rete integrata ed adeguata di impianti, la mancata utilizzazione di questi o di altri impianti nazionali, nel rispetto del principio di prossimità, esporrebbe sicuramente la Repubblica Italiana a sanzioni ancora più pesanti da parte della Unione Europea.


A tale proposito giova ricordare che la stessa Unione Europea, già nel giugno 2011, aveva avviato una procedura di infrazione (16 giugno 2011/4021) riguardante lo smaltimento nella discarica di Malagrotta dei rifiuti indifferenziati (Codice 200301) della Città di Roma; a seguito del secco ordine del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, i quattro TMB in esercizio (due dell'Ama e due del Consorzio CO.LA.RI.) furono obbligati a funzionare a pieno regime e, poi, integrati dalla Stazione di Tritovagliatura di Rocca Cencia (realizzata dal CO.LA.RI. a tempo di record), permisero - a partire dal 10 aprile 2013 - di trattare industrialmente tutti i rifiuti di Roma Capitale e conferire nella Discarica di Malagrotta solo i residui di lavorazione, **ottenendo così l'archiviazione della procedura di infrazione.**

Distinti saluti

E. GIOVI S.R.L.

L'Amministratore Unico

Sig.ra Carmelina Scaglione



CO.LA.RI.

Il Presidente

Avv. Candido Saiori



All: c.s.

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti

16 DIC. 2015

Area Ciclo Integrato Rifiuti

Prot. n. GR/02/16/695237

Roma, 15 dicembre 2015

Al Comuni del Lazio

Alle Province del Lazio

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale

Agli impianti di gestione dei rifiuti del ciclo urbano del Lazio
(elenco allegato)

Oggetto: Individuazione impianto di trattamento rifiuti urbani indifferenziati.

Sono pervenuti a questa Area, alcuni quesiti relativi alla possibilità di deroga al principio di prossimità previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti di cui alla DCR 14/2012.

In merito si rappresenta che la legge regionale in materia di rifiuti è la n. 27 del 1998, tutt'ora vigente, anche se non ancora coordinata con il D.Lgs. n. 205/2010.

Tale decreto, che ha innovato profondamente la materia modificando il D.Lgs. 152/2006, ha previsto tra l'altro che:

- a- *"la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica"* (art.1);
- b- *"una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi"*(art.9).

L'art.200 dello stesso D.Lgs. n.152/2006 attribuisce alle regioni la predisposizione di un Piano Regionale dei Rifiuti *"che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente"*.

L'art. 9 del D.Lgs. n.205/2010 (Principi di autosufficienza e prossimità. Rifiuti organici) stabilisce il principio secondo il quale lo smaltimento ed il recupero dei RSU CER 20.03.01 siano attuati sia *"...con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi;"*, sia utilizzando *"...i*

metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."

E' anche richiesto che lo smaltimento avvenga in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art.9 c.1 lett. a), c) e b), nell'ordine di citazione).

In base al quadro normativo richiamato si ritiene che, in attesa delle modifiche del Piano regionale dei rifiuti (PRR) e della legislazione regionale in materia prevista a breve, la risposta ai quesiti suddetti vada ritrovata nella conformità dell'azione amministrativa al PRR ed ai principi di prossimità stabiliti, affermati non solo dal PRR medesimo ma dalle sopravvenute disposizioni europee e statali (D.Lgs. n.205/2010).

Pertanto, pur comprendendosi le esigenze degli enti locali, queste saranno tenute presenti e dovranno trovare una soluzione nelle imminenti disposizioni regionali di riforma del PRR e della legislazione, sia che si mantengano le tariffe, sia che si lasci la contrattazione al libero mercato.

Tanto premesso, a legislazione vigente, il conferimento dei rifiuti CER 20.03.01 deve rispettare il principio di prossimità di cui al punto 7.2 del Piano Regionale Rifiuti che testualmente prevede: *" Ai sensi dell'art. 199, comma 3, lettera f) del D.lgs. 152/2006 e smi, il presente piano individua 5 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori comunali così come individuati dai successivi paragrafi 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5.. Ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e smi, il presente piano inoltre, stabilisce che all'interno dei 5 ATO prima definiti si debbano:*

- *Organizzare i servizi dei rifiuti urbani e assimilati*
- *Garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico)*
- *Garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche)*

In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità."

Nello stesso tempo va chiarito che una diversa opzione, oltre a collidere con il vigente PRR, non può eludere il rigoroso principio della gara pubblica per la individuazione delle imprese che possono operare nel complesso sistema del servizio di smaltimento dei RSU e dei relativi CER fatta eccezione e fermo restando che al momento, e fino a diversa disposizione, la tariffa di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani (Impianti di trattamento e discarica) viene stabilita dalla Regione Lazio.



REGIONE
LAZIO

Alle richieste pervenute che possano sollecitare - esplicitamente o implicitamente - deroghe al richiamato quadro normativo, si chiarisce che lo smaltimento dei RSU avviene nel rispetto del quadro normativo vigente, e quindi del principio di prossimità, servendosi della esistente *rete integrata ed adeguata di impianti*, non sussistendo, nei casi di specie, i presupposti per una diversa determinazione.

L'Amministrazione si riserva ulteriori puntualizzazioni in presenza di eventuali e diverse situazioni di fatto.

Il Dirigente dell'Area
Ing. Flaminia Tosini

Da "casella di posta elettronica certificata" <ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it>
"AMA ROMA" <amaroma@pec.amaroma.org>, "C.S.A. S.R.L." <csa@pec.it>, "ECO AMBIENTE
LATINA" <ecoambiente@pec.ecoambiente.latina.it>, "ECOLOGIA VITERBO SRL"
<ecologia.viterbo@legalmail.it>, "GIOVI" <egiovi@pec.it>, "HCS CIVITAVECCHIA" <hcs-
civitavecchia@registerpec.it>, "INDECO" <indeco@greenholdingpec.it>, "Lazio Ambiente"
A <pec@pec.lazioambientespa.it>, "MAD Srl" <itcontact@pec.madsrl.info>, "PONTINA AMBIENTE SRL"
<pontinaambientesrl@legalmail.it>, "RIDA AMBIENTE" <fabio.altissimi@pec.ridambiente.it>, "SAF
SpA" <safspa@pec.it>

Data martedì 15 dicembre 2015 - 15:04

trasmissione della nota GR/02/16/695237 del 15/12/2015

Si trasmette in allegato la nota in oggetto.
Distinti saluti

Allegato(i)

nota prot.n. 695237 del 15.12.2015.pdf (113 Kb)

Spett. le **Regione Lazio**

Presidente
On. Nicola Zingaretti

Assessore alle Politiche del Territorio,
Mobilità e Rifiuti
On. Michele Civita

Direzione Territorio, Urbanistica,
Mobilità e rifiuti
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
Ing. Flaminia Tosini –Dirigente
Arch. Manuela Manetti – Direttore

Via Pec
Roma, 20 ottobre 2015
Prot. n. 132

Gli scriventi Consorzio Laziale Rifiuti e E.Giovi S.r.l. esercitano, come noto a codesta Amministrazione, l'attività di smaltimento di rifiuti nel territorio regionale. In particolare E.Giovi è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da codesta Regione in data 23 dicembre 2013 ed avente durata – *ope legis* - fino al 23 dicembre 2023.

Codesto Ente, ai sensi dell'art. 196 del Testo Unico n. 152 del 2006, ha competenza esclusiva, tra l'altro, per la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, l'approvazione dei progetti di nuovi **impianti per la gestione** dei rifiuti, l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione nonché la promozione della gestione integrata dei rifiuti.

In attuazione di tali poteri e ai tanti Provvedimenti emessi, codesto Ente ha adottato il Piano Regionale dei Rifiuti, con provvedimento in data 18 gennaio 2012, ed ha rilasciato alle scriventi le autorizzazioni agli impianti di TMB e di recupero energetico, determinando altresì attraverso gli ATO le quantità di rifiuti destinati agli stessi.

Il Comune, per converso, non ha alcuna competenza in materia. Né il Comune, dunque, né, tantomeno, società dallo stesso controllate hanno il potere di discostarsi dal Piano dei rifiuti che la Regione adotti sulla base degli articoli 196 e 199 del menzionato T.U.

Tale programma, superate le difficoltà per il conseguimento del trattamento preventivo di **tutti** i rifiuti (10 aprile 2013), nel rispetto della normativa comunitaria, viene regolarmente svolto.

Le scriventi sono venute a conoscenza – essenzialmente attraverso organi di stampa – del fatto che AMA intende smaltire una considerevole quantità di rifiuti da essa raccolti nella città di Roma presso impianti situati fuori della Regione Lazio e fuori del territorio nazionale.

Ai sensi del Regolamento (CE) 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, la spedizione all'estero di rifiuti solidi urbani indifferenziati è soggetto ad autorizzazione, tra l'altro, da parte dell'"*autorità competente di spedizione*" e dunque della Regione Lazio.

AMA, pertanto, dovrà notificare a codesta Autorità, ove non lo abbia già fatto, la sua intenzione di smaltire all'estero i rifiuti solidi urbani indifferenziati da essa raccolti, per ottenere la prescritta autorizzazione.

Codesta Autorità, nell'esaminare la richiesta di autorizzazione, dovrà necessariamente tenere conto, **come ragione certamente ostativa al rilascio della stessa**, del fatto che la richiesta di esportare i rifiuti solidi urbani indifferenziati è, in concreto, in contrasto con le norme dettate per l'attuazione dei principi di vicinanza, di priorità del recupero e di autosufficienza a livello nazionale e comunitario, espressamente fatti propri dall'art. 182 bis del T.U. Ambiente oltre che dalla Direttiva 12/2006 (CE).

Infatti, nella Regione Lazio, esistono impianti – regolarmente autorizzati conformemente al piano Regionale dei Rifiuti - in grado di svolgere l'intero ciclo di trattamento dei rifiuti ed esiste altresì una specifica pianificazione regionale (**compresa la determinazione della tariffa**) alla quale il soggetto titolare dei rifiuti non può unilateralmente derogare.

Quanto sopra è sufficiente a rendere non accoglibile la richiesta di autorizzazione che dovesse esserVi presentata da AMA.

Sul piano strettamente economico (il quale, peraltro, non potrebbe essere valida ragione per derogare al principio di prossimità ed alla pianificazione regionale) AMA, in pubbliche dichiarazioni, afferma che la spedizione all'estero dei rifiuti comporterà un risparmio.

A tale riguardo si osserva che il risparmio che AMA otterrebbe sarebbe pressoché irrilevante (di poco superiore all'1%) e ben inferiore al pregiudizio, in termini di inquinamento e di pericolo, cui viene esposta la collettività dal trasporto verso luoghi remoti di enormi quantità di rifiuti.

Va detto, per mera completezza, che il maggior costo del trattamento all'interno delle strutture autorizzate nella Regione è legato a ragioni strettamente contingenti e facilmente superabili dovute alle omissioni delle Autorità preposte.

Infatti, la tariffa alla quale gli scriventi sono tenuti ad eseguire l'intero ciclo di trattamento, come determinata da codesto Ente, è pari ad euro 105,735/ton, ed è dunque enormemente inferiore a quella che sarebbe pagata in caso di spedizione dei rifiuti all'estero. Attualmente, le tariffe praticate dai TMB degli scriventi è maggiorata solo per tenere conto di extra costi che verrebbero immediatamente meno in caso di

autorizzazione di una discarica (ultima sollecitazione rivolta a codesto Ente è l'allegata lettera del 15/6/2015 prot.77) a servizio degli impianti e di accoglimento delle richieste da noi avanzate con riferimento all'impianto di gassificazione. Pertanto, il ritorno alla tariffa di euro 105,735/ton sarà immediatamente possibile a seguito della adozione, da parte di codesta Autorità, di provvedimenti reiteratamente richiesti dagli scriventi.

Si tenga sempre bene presente (e non si dimentichi mai) che i cittadini romani e non solo pagano per le omissioni delle Autorità regionali competenti dai 30 ai 40 euro in più a tonnellata per lo smaltimento dei loro rifiuti oltre alla rinuncia di un servizio d'eccellenza.

A tale proposito rammentiamo che da ultimo, con comunicazione in data 10 agosto 2015, al fine di accelerare quanto possibile l'entrata in servizio dell'impianto di gassificazione, le scriventi manifestavano la volontà di rinunciare alla seconda fase del progetto a suo tempo autorizzato (con determinazione B3692/09, aggiornata con la C1426/10) e di procedere alle attività di *revamping* della prima linea già realizzata, allo scopo di poterla rimettere in esercizio in tempi brevissimi.

Quanto sopra sommariamente descritto, su cui non serve dilungarsi oltre poiché ben noto alla destinataria della presente, rende del tutto palese che:

- (i) non è legittimo violare il principio di prossimità e tutti gli altri principi vigenti in materia – la cui tutela è affidata a codesto Ente – con il pretesto di sottoporre i rifiuti ad un processo diverso rispetto a quello previsto da codesto Ente, a ciò competente, nel suo piano Regionale dei Rifiuti;
- (ii) non è legittimo violare detto principio e derogare al piano Regionale dei Rifiuti per ragioni esclusivamente economiche; come è noto, il criterio economico, in base a principi nazionali e comunitari (*in primis* il principio di proporzionalità) è sempre recessivo, allorché si tratti di servizi pubblici, ed in particolare di servizi delicati quali quello in esame, il cui svolgimento può causare pregiudizi non riparabili. Non sarebbe ragionevole né lecito far viaggiare rifiuti per milioni di chilometri, esponendo la collettività alle immaginabili conseguenze in termini di inquinamento e rischio ambientale, per risparmiare pochi centesimi per tonnellata.
- (iii) la, peraltro modestissima, differenza di costo dell'esportazione dei rifiuti verrà eliminata ed anzi si creerà una sensibilissima differenza di costo a favore dello smaltimento negli impianti specificamente autorizzati da codesto Ente in coerenza al Piano dei Rifiuti, allorché la Regione stessa completerà quanto necessario **per dare piena attuazione al suo Piano** perché solo così il **Sistema** sarà finalmente forte e idoneo a garantire il servizio: lo stesso Sindaco Marino ne ha dovuto prendere atto (era ora) al punto che nell'Audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite al ciclo dei rifiuti dell'8 settembre 2015 ha dichiarato: "*il sistema è fragile poiché ... mancanti o insufficienti sono gli impianti di termovalorizzazione e totalmente mancanti gli impianti di discarica*".

Le scriventi chiedono espressamente, per la migliore tutela dei propri diritti, ai sensi della legge 241 del 1990, di essere coinvolte nel procedimento che codesto Ente


dovesse aprire in esito alla richiesta di AMA di autorizzazione all'esportazione di rifiuti.


Le scriventi insistono altresì da anni che codesta Regione si pronunzi urgentemente sulle richieste formulate dalle scriventi stesse in ordine al gassificatore ed alla discarica di servizio.

Autorizzare la spedizione all'estero di rifiuti giustificandola con la mancanza di impianti idonei situati nel territorio risulterebbe gravemente illegittimo e causa di grave pregiudizio economico per le scriventi, ove si consideri che detti impianti esistono e sono regolarmente autorizzati e da anni svolgono puntualmente il loro lavoro e che necessitano del conferimento dei rifiuti nelle quantità programmate e attese, impianti peraltro realizzati con investimenti ingenti (circa 400 milioni di euro) e impiego di lavoratori e maestranze qualificate e specializzate.

Ebbene noi continuiamo a rendere il servizio all'ATO di Roma anche senza, come ben sapete, i dovuti corrispettivi. Ci domandiamo e Vi domandiamo chi pagherà ove dovesse fracassare tutto?

Con osservanza

CO.LA.RI.
Il Presidente
Avv. Candido Sajoni


E. GIOVI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Carmelma Scaglione


Allegato: lettera prot. 77 del 15/6/2015

Al Dirigente del Ciclo Integrato dei Rifiuti
Ing. Flaminia Tosni
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

All'Assessore alle Politiche del territorio,
Mobilità e Rifiuti
On. Michele Civita
assessoratoumr@regione.lazio.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Al Presidente della Regione Lazio
On. Nicola Zingaretti
presidente@regione.lazio.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Comunicazione via PEC

Roma, 15 giugno 2015
Prot. n. 77

Con riferimento alla nostra comunicazione prot. 16 dello scorso 27 gennaio avente per oggetto "Discarica per residui di lavorazione inerti e innocui prodotti dagli impianti industriali di trattamento sita in località "Quadro Alto", Provincia di Roma, Comune di Riano" ad oggi non abbiamo avuto riscontro.

Ciò stante torniamo di nuovo a segnalare l'urgenza della discarica di servizio per Roma indispensabile per la completezza del ciclo di smaltimento dei rifiuti che si riflette negativamente sul decoro della Città.

Questo nostro sollecito trova riferimento anche nella recente intervista del Sindaco Marino che finalmente ha ammesso anche lui dopo due anni la necessità della discarica di servizio.

E si che il Sindaco Marino avrebbe dovuto prenderne atto, nella visita fatta lo scorso anno a San Francisco, città considerata dallo stesso Sindaco modello virtuoso di



recupero dei rifiuti urbani, con il suo progetto "Zero Waste- Rifiuti Zero" che però dispone di una sua discarica di servizio dove confluiscce, tra indifferenziati, scarti e residui di lavorazione, il 25% dei rifiuti prodotti.

Per parte nostra confermiamo la disponibilità più volte manifestata di co-gestire anche con un soggetto sociale ad hoc, insieme all'AMA, l'operazione discarica di servizio.

Distintamente.

Il Presidente

(Avv. Candido Saietti)

